

## MACCHINE OPERATRICI CHE ESEGUONO TRASPORTO DI MERCI E SUPERANO IL LIMITE PREVISTO DI 40 KM/H



**I**n merito alle **macchine operatrici** (in particolare, quelle derivanti da veicoli della categoria N) **che nella circolazione su strada eseguono un trasporto di merci e superano il limite di velocità di 40 km/h previsto**, il Ministero dell'Interno (condividendo le argomentazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale con nota prot. n. 16143 del 4 luglio 2018 ha fornito un contributo per la corretta interpretazione delle norme che regolano la circolazione dei veicoli in questione) con la **circolare prot. n. 300/A/5723/18/105/27 del 20 luglio 2018** ha fornito le relative direttive allo scopo di orientare e uniformare l'attività di controllo.

**Più nel dettaglio**, «*si ritiene applicabile la sanzione prevista dall'art. 142 CDS laddove la velocità fosse accertata con i consueti dispositivi omologati [l'ipotesi di superamento di velocità imposto non può ricadere nella disciplina dell'art. 179 del C.d.S. il quale rimanda alle direttive comunitarie per i casi e le modalità in cui i veicoli devono munirsi di limitatore di velocità; non è possibile la contestazione ex art. 114, comma 1, e 112, comma 4, del C.d.S. perché non si tratta di alterazione di un dispositivo prescritto a norma di legge né tanto meno si può considerare come una difformità alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione atteso che questa limitazione non è riportata nel documento - n.d.r.]*

**Questa violazione può concorrere con quella prevista dall'art. 78, comma 3 (modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo), potendo presumere una modifica ai requisiti di sicurezza previsti dal costruttore del veicolo quale, appunto, la limitazione della velocità [considerato che in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione si accerta che tali veicoli non siano atti a superare su strada la velocità di 40 km/h, così come disposto dal comma 4 dell'art. 58 del C.d.S. - n.d.r.]**. Infine, **l'utilizzo di una macchina operatrice per il trasporto di cose o persone non connessi con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 82, comma 8 e 10, CDS (destinazione del veicolo diversa da quella indicata nella carta di circolazione)»**.

Al riguardo (come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suddetto parere prot. n. 16143 del 4/7/2018) «*non si può che confermare che le macchine operatrici, in quanto tali, così come disciplinate specificatamente dall'articolo 58 del Codice della Strada, sono destinate all'esecuzione esclusivamente o principalmente di un lavoro, ovvero al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. La funzione di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare trasporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere. In virtù delle loro caratteristiche le macchine operatrici sono peraltro destinate ad essere utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada*» (in tal senso vedasi anche la nota prot. n. 16200 del 5 luglio 2018 del medesimo Dicastero in materia di trasformazioni in macchine operatrici di veicoli già immatricolati in precedenza nella categoria N).

**UFFICIO STUDI ASAPS**